

COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

**DA PRESENTARSI ESCLUSIVAMENTE
A MEZZO MAIL PEC O PRESENTANDO ISTANZA
CARTACEA PRESSO IL PROTOCOLLO ENTRO
IL 30/04**

Spett.le
COMUNE DI CALCINATO
UFFICIO TRIBUTI
PIAZZA A. MORO N. 1
25011 CALCINATO (BS)

PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CALCINATO.BS.IT

TARI – TASSA RIFIUTI RICHIESTA RIDUZIONE PER CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI UTENZA NON DOMESTICA

Il sottoscritto _____ per la ditta/azienda _____

con insediamento a CALCINATO Via/Piazza _____ n. _____

CF/P.IVA _____

recapito telefonico _____, @ _____

in regola con il pagamento della tassa rifiuti nel comune di Calcinato per l'immobile sito in _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e presa visione del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI (Tassa Rifiuti)

CHIEDE

- ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)
- per l'anno _____ la riduzione per cessione di eccedenze alimentari ai sensi dell'art. 17 l. 19/08/2016 n.166 e dell'art. 24 Regolamento TARI approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 29/09/2020 e modificato con delibera di C.C. n. 36 del 21/06/2021
- L'importo risultante dall'applicazione della riduzione di cui alla presente richiesta **CHIEDO** venga rimborsato a mezzo bonifico bancario all'IBAN: _____
Intestato a _____

DICHIARA

che durante l'anno _____ sono state cedute a titolo gratuito, come previsto dalla norma, le seguenti eccedenze alimentari

DATA CONSEGNA DONAZIONE	DESCRIZIONE DEGLI ALIMENTI (art. 2 comma 1 l. c/d – l. 166/2016)	ASSOCIAZIONE/ENTE BENEFICIARIO	TOT KG CONSEGNATI

Alla presente dichiarazione allego:

- attestazione di avvenuto ricevimento della quantità dichiarata rilasciata dal soggetto beneficiario della donazione;
- copia carta d'identità

Calcinato, _____

IN FEDE

** Stralcio Regolamento TARI (Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020 e modificato con delibera di C.C. n. 36 del 21/06/2021) con articolo di riferimento

Articolo 24 RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) e d), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni/enti assistenziali o di volontariato beneficiarie della donazione devono essere associazioni/enti formalmente riconosciute e che nel loro statuto e/o atto costitutivo abbiano finalità di natura sociale e di sostegno a soggetti bisognosi.
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a. per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e duecentocinquanta chilogrammi, si applica una riduzione del 15%;
 - b. per le attività che cedono un quantitativo superiore a duecentocinquanta chilogrammi si applica una riduzione del 30%;
5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa solo previa presentazione di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari cedute gratuitamente a ciascuna associazione nell'anno precedente correlata dalla specifica attestazione rilasciata dall'associazione/ente beneficiaria
6. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa solo se l'istanza documentata sia presentata entro e non oltre il termine annuale del 30 aprile dell'anno successivo della cessione delle eccedenze alimentari, verificata la regolarità dei versamenti TARI riferiti alle annualità precedenti all'anno di tributo oggetto dell'istanza.
7. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
8. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni beneficiarie, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Calcinato, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati lo Studio Legale Associato Riccio – Griffio & Partners, email di contatto segreteria@studiodilegalericcio-griffio.it. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L'informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali.